

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI CIECHI E SORDOMUTI RIEDUCABILI

(Del. C.P. 10/97, 57/97, 52/99, 108/2000)

*** * * * ***

Art.1 (Finalità)

La Provincia Regionale di Enna nell'ottemperare alle disposizioni recate dall'art.12, comma 1, della L.R. 23 Maggio 1991, n.33 in materia di assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, favorisce la permanenza degli assistiti nel loro ambito familiare, sociale e territoriale, l'inserimento degli stessi nelle scuole comuni, in conformità al principio di deistituzionalizzazione che costituisce uno degli obiettivi primari dell'attività socio-assistenziale:

- promuove e sostiene iniziative, attività e servizi socio-assistenziali a carattere rieducativo, propri o anche integrativi e coordinati con quelli erogati da altre strutture che operano sul territorio nel settore specifico, al fine di consentire agli assistiti il conseguimento, sia sul piano personale che sul piano economico e lavorativo, l'autonomia individuale, mediante l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione ed istruzione professionale, nonchè, se richiesto dagli interessati e sussistendo lo stato di povertà, il conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria;
- favorisce e sostiene le forme di intervento socio-assistenziali dirette a superare le limitazioni all'autonomia individuale ed al pieno dispiegarsi della personalità, derivanti da situazioni di emarginazione socio-culturale.

Art.2

Destinatari degli interventi e requisiti per l'ammissione

1. I destinatari delle prestazioni, di cui al presente regolamento, sono "i soggetti portatori di handicaps sensoriali", vale a dire, quelle persone affette da minorazioni permanenti della vista e dell'udito, congenite o acquisite durante l'età evolutiva, tali da causare difficoltà di apprendimento e di relazione e siano soggette a processi di emarginazione.

2. I requisiti necessari ed indispensabili per l'accesso alle prestazioni previste nel presente regolamento sono:

- a) la minorazione dell'udito e/o della vista su certificazione della struttura sanitaria pubblica di appartenenza;
- b) la rieducabilità, in base alla diagnosi funzionale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica di appartenenza;
- c) la residenza in uno dei Comuni della provincia di Enna o domicilio di soccorso;
- d) lo "stato di povertà", nei casi espressamente previsti nel successivo art.4 del presente regolamento;

- e) iscrizione e frequenza regolare in istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i corsi di formazione professionale, dalla scuola materna fino al conseguimento di una qualifica professionale e/o il compimento di studi universitari, ivi compresi eventuali corsi di specializzazione o abilitazione post-diploma o post-universitari.

Art.3

1. In conformità al dettato normativo di cui alla L.R. n.33/91, art.12, la Provincia Regionale persegue gli scopi indicati nell'art.1 del presente regolamento mediante l'erogazione dei seguenti servizi socio-assistenziali:

- a) erogazione di servizi a carattere rieducativo/didattici di sostegno e socio-assistenziali, anche domiciliari, direttamente da parte della Provincia o attraverso Istituti, Enti ed Associazioni appositamente convenzionati e che abbiano quale compito principale quello della rieducazione e dell'assistenza dei ciechi e dei sordomuti;
- b) attività extrascolastiche integrative;
- c) erogazione di contributi per motivi di studio;
- d) soggiorni di vacanza e/o studio;
- e) ricovero a convitto e/o semiconvitto presso appositi Istituti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione e dell'istruzione, nonché del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria.

2. I servizi socio-assistenziali, di cui alla lettera a),c),e), non sono compatibili e, di conseguenza, non cumulabili, se riferiti allo stesso periodo di tempo.

3. I servizi di cui alla lettera a),b),d), sono erogati a titolo gratuito in quanto diretti all'integrazione scolastica e sociale, anche con attività riabilitativa e/o rieducativa, per il conseguimento di titoli di studio di ogni ordine e grado nonché per la formazione ed istruzione professionale.

Per i servizi di cui alla lett. e), nel caso del conseguimento di titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria, stante la natura socio-assistenziale degli stessi, a norma della legislazione vigente in materia, per redditi eccedenti il limite della gratuità, è richiesto alle famiglie di appartenenza una compartecipazione ai costi dei servizi erogati.

4. Il servizio di cui alla lett. c) può essere erogato esclusivamente ai soggetti il cui reddito familiare o personale se maggiorenni, non superi i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi, stabiliti con il Decreto dell'Assessore Reg.le per gli Enti Locali di cui al comma precedente.

Art.4
Accesso alle prestazioni socio-assistenziali

L'accesso ai servizi previsti dal presente regolamento è, in via generale, gratuito, fatta eccezione per i servizi di cui al precedente art.3 lett. c).

Le famiglie sono chiamate alla compartecipazione, per redditi eccedenti il limite alla gratuità, limitatamente per prestazioni di natura socio-assistenziale, quali il mantenimento in Istituti per il conseguimento di titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria, l'aiuto domestico nonché per il mantenimento presso Comunità di accoglienza.

Per la determinazione dello "stato di povertà", data l'abolizione dell'elenco dei "poveri", si fa riferimento ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente in materia per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

Art.5
**Servizi a carattere rieducativo, didattici
di sostegno e socio-assistenziali**

1. La Provincia Regionale eroga servizi a carattere rieducativo-sociale, di supporto scolastico con interventi didattici mirati, alternativi al ricovero, ai ciechi e sordomuti, anche pluriminorati, rieducabili, mediante:

- a) strutture e servizi sovracomunali gestiti direttamente dalla Provincia Regionale, ex art.13 lettera a) della L.R.9/86;
- b) istituti specializzati, convenzionati;
- c) enti di categoria legalmente riconosciuti, convenzionati;
- d) associazioni di utenti o loro famiglie, convenzionate.

2. Per quanto concerne l'erogazione dei servizi sopracitati, mediante associazioni di utenti o loro famiglie, che per statuto non hanno scopo di lucro e che siano apartitiche, e svolgono attività finalizzate alla promozione e realizzazione di interventi a favore dei ciechi e/o sordomuti della provincia, si provvederà alla stipula di convenzioni con esse.

3. Gli Istituti, gli Enti e le Associazioni sopra indicate, devono essere in possesso, per la stipula delle convenzioni, dei requisiti di specializzazione e di comprovata esperienza nel settore di che trattasi.

4. Altresì, per la stipula delle convenzioni previste nel presente articolo, si osservano le modalità fissate dalla normativa in vigore.

5. La retta da corrispondere, in base alle convenzioni stipulate, agli Istituti, Enti ed Associazioni, è commisurata alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

6. Altresì, al fine di consentire al portatore di handicap sensoriale e alla propria famiglia un adeguato sostegno psicologico e socio-pedagogico, la Provincia Regionale di Enna, prevede altri servizi e attività:

- a) iniziative di informazione e formazione rivolte ai componenti del nucleo familiare e/o parentale allo scopo di favorire processi di comprensione e accettazione del minorato sensoriale, e che stimolino atteggiamenti e comportamenti educativi e comunicativi adeguati;
- b) servizio di assistenza personale e domestica a quei minorati della vista e dell'udito gravi che, privi di assistenza familiare a causa di gravi difficoltà documentate, non sono assistiti in maniera soddisfacente e continuativa;
- c) istituzione di un servizio di sostegno integrativo didattico-rieducativo che sostenga il soggetto, iscritto nelle scuole comuni di 1° e 2° grado, nei corsi professionali, università corsi di specializzazione o abilitazione post-diploma o post-universitari, in tutte quelle attività attinenti alle prestazioni scolastiche.

7. Per poter usufruire del servizio di cui al punto b) è richiesto, oltre ai requisiti di cui all'art.2, comma 2, che all'istanza di attivazione del servizio sia allegata una relazione tecnico-professionale del Servizio Sociale della Provincia, sulle condizioni socio-economiche della famiglia ed un parere sulla necessità del servizio.

8. Il servizio di cui al punto c) si svolgerà in orario extrascolastico, dovrà essere espletato soltanto da figure professionali adeguate quali: pedagogo, insegnante di sostegno specializzata, tecnico di logopedia, animatore socio-culturale ortottista, assistente sociale, psicologo; questi contatteranno i docenti dei non vedenti e dei non udenti, al fine di coordinare la propria azione con il programma didattico svolto nelle classi di appartenenza.

9. I servizi di cui al presente art. sono compatibili con quelli previsti dall'art.3 del presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti ai punti c) ed e).

Art.6

Attività extrascolastiche integrative

1. Le attività extrascolastiche consistono in attività fisico-sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere, nonché in tutte quelle attività mirate alla conoscenza e all'uso di ogni tecnica e strumento idoneo a facilitare l'accesso alla cultura e all'informazione, e ad incrementare le capacità e le possibilità di apprendimento, rivolta ai soggetti non vedenti e non udenti, inseriti nelle sezioni e nelle classi comuni delle Scuole di ogni ordine e grado, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

2. Le attività suindicate si svolgono in orario diverso da quello scolastico e/o in periodi infrascolastici o di vacanza e possono comprendere il rimborso spese di viaggio o il trasporto degli utenti dall'abitazione al luogo dove le attività vengono svolte e viceversa.

3. Ai beneficiari di questo servizio è preclusa l'ammissione al godimento del servizio di cui all'art.3 lettera e), perché in esso già compreso.

Art.7

Assistenza mediante contributo finanziario

1. Tale intervento consiste nella concessione di un contributo finanziario da corrispondere alle famiglie o agli interessati se maggiorenni, con le modalità indicate nel successivo art.8, come forma di aiuto economico finalizzato al conseguimento di titoli di studio di ogni ordine e grado, da erogarsi soltanto ai soggetti il cui reddito familiare o personale se maggiorenni, non superi i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi, stabiliti con Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali.

2. In casi eccezionali, valutati singolarmente dal Servizio Sociale di questa Provincia, possono beneficiare del predetto contributo, per le medesime finalità, anche quei disabili sensoriali frequentanti la scuola materna che necessitano di interventi rieducativi volti a consentire il pieno dispiegarsi delle loro capacità individuali contribuendo a colmare il divario esistente con il minore normodotato e conseguentemente avviarli alla pari degli altri alla scuola dell'obbligo.

3. Il contributo è corrisposto ogni anno limitatamente alla durata del corso di studio, o di formazione ed istruzione professionale, ovvero dell'attività rieducativa seguita, o di sostegno, finalizzato anche al superamento di altre situazioni di emarginazione socio-culturale.

4. Il contributo finanziario è corrisposto al termine di ciascun trimestre, su presentazione, oltre ai documenti comprovanti i requisiti di cui all'art.2, comma 2, di atto notorio ove si dichiarino le prestazioni rieducative e/o di sostegno usufruite. Per gli aventi diritto universitari è necessario trasmettere a questa Provincia una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il piano di studi approvato e il numero di esami sostenuti con esito positivo (almeno 2 nel corso di ciascun anno accademico). Nei casi previsti dal successivo art.15, comma 2, il contributo potrà essere erogato a prescindere dall'esito dell'anno accademico.

5 L'ammontare del contributo finanziario è determinato annualmente dalla Giunta Prov.le, sulla base della disponibilità di bilancio, delle istanze pervenute, avendo come riferimento la media delle rette annuali per il ricovero a convitto, praticate dagli Istituti specializzati per sordomuti e ciechi esistenti nel territorio regionale.

6. Tale contributo può essere incrementato in caso di frequenza presso una facoltà universitaria non esistente nel territorio regionale.

7. I sordomuti e ciechi cui è stato concesso il contributo finanziario per usufruire di prestazioni rieducative devono rivolgersi alle figure professionali che operano nel Comune di residenza.

Qualora nel predetto Comune non operino detti operatori specializzati, gli stessi possono rivolgersi a quelli dei Comuni vicini della Provincia, e solo in casi eccezionali, da valutarsi singolarmente da parte del Servizio Sociale della Provincia Regionale, è consentito ricorrere agli operatori delle altre province.

Al rimborso delle spese di viaggio sostenute per le superiori esigenze provvede, di norma, il Comune di residenza del disabile.

Nel caso in cui il precitato Ente non abbia provveduto in merito al predetto rimborso, la Provincia Regionale rifonderà all'assistito le spese di viaggio, nella misura annua massima complessiva di € 500.000 con riserva di rivalsa nei confronti del Comune dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la circostanza della mancata corresponsione della somma da parte del Comune".

8. Possono essere erogati contributi in denaro alle famiglie di alunni non vedenti e non udenti frequentanti la scuola d'obbligo, con l'osservanza delle procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, per ausili e presidi didattici individuali non previsti dal nomenclatore tariffario concessi dalle U.S.L.

9. E' possibile, in casi del tutto eccezionali, derogare al requisito dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo qualora trattasi di disabili sensoriali frequentanti la scuola materna il cui handicap richiede particolari ausili e presidi didattici individuali, ritenuti indispensabili alla rieducazione, integrazione ed inserimento sociale degli stessi. Tali necessità dovranno essere attestate da competenti figure professionali.

10. Il contributo finanziario finalizzato al conseguimento di titolo di studio di istruzione di ogni ordine e grado, e il contributo di cui al comma 8 del presente articolo, non sono cumulabili con il servizio di cui all'art.3, comma 1, lettera e).

Art.8

Modalità di pagamento del contributo per motivi di studio

1. Il contributo finanziario è corrisposto in tre soluzioni:

- a) la prima, nel mese di Gennaio;
- b) la seconda, nel mese di Aprile;
- c) la terza, entro il mese di Luglio.

2. La liquidazione di ciascuna soluzione del contributo è subordinata alla presentazione di atto notorio, sottoscritto sia dall'interessato sia dal personale specializzato, ove si attesti che le prestazioni per le quali il contributo è stato concesso sono state effettuate, con indicazione analitica della sede, dell'orario e dei giorni di svolgimento dell'attività, nonché dell'importo da corrispondere per le prestazioni di che trattasi. Nel caso in cui dagli atti notori risulti che la somma spesa dall'interessato è inferiore al contributo concesso, l'importo di tale contributo viene ridotto in misura corrispondente.

3. La liquidazione delle spese di viaggio avverrà contestualmente a quella delle prestazioni rieducative usufruite, dietro presentazione di valida documentazione (titoli di viaggio, ecc.) da allegare ad atto notorio attestante le spese sostenute per recarsi nel luogo ove vengono erogate tali prestazioni nonché i Km effettuati.

4. Gli studenti universitari devono, altresì, presentare per la liquidazione della terza soluzione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il numero di esami sostenuti.

5. In caso di interruzione, per cause diverse da motivi di salute, della frequenza dell'anno scolastico o del corso di istruzione professionale frequentati, o dell'attività per la quale il contributo è stato concesso, la liquidazione del contributo non sarà effettuata a far data dal mese successivo al giorno di interruzione accertato.

Art.9

Soggiorni di vacanza e/o studio

La Provincia Regionale promuove, favorisce e sostiene soggiorni di vacanza e/o studio per minorati della vista e dell'udito, presso le località marine, montane e turistiche, site anche fuori dal territorio nazionale, per periodi minimi, e, fino ad un massimo di 30 giorni per i soli motivi di studio.

Art.10

Assistenza mediante convitto e semiconvitto in Istituti specializzati

Considerato che uno degli obiettivi primari del presente regolamento è la deistituzionalizzazione e l'integrazione socio-territoriale del soggetto portatore di handicaps sensoriali, si potrà procedere a tale forma di assistenza soltanto in casi di situazioni che non possono essere risolte con il ricorso ad altre forme di assistenza.

1. L'assistenza finalizzata all'istruzione, sia mediante convitto che di semiconvitto, concerne l'ammissione dei soggetti aventi diritto presso appositi istituti per ciechi e sordomuti; i suddetti istituti possono impartire nella propria struttura l'istruzione di ogni ordine e grado, ed anche organizzare corsi di formazione professionale fuori dalla propria struttura.

2. Il convitto comprende i seguenti servizi:

- frequenza della scuola di ogni ordine e grado e/o del corso di formazione professionale e l'uso di tutte le necessarie attrezzature individuali e collettive in dotazione;
- soggiorno residenziale dell'alunno assistito per l'intero anno scolastico, fatta eccezione dei fine settimana, festività natalizie e pasquali. Tuttavia, a causa della lontananza degli Istituti e del relativo costo per giungervi e viceversa (vedi Catania, Palermo, Barletta, Roma, Padova), in casi "particolari" è possibile la permanenza dell'assistito nei periodi sopracitati;
- vitto giornaliero;
- attività didattiche pomeridiane integrative con l'assistenza di educatori specializzati;
- attività extrascolastiche integrative;

- assistenza medica a cura delle strutture sanitarie pubbliche o di un medico privato con spese a carico dell'Istituto;
- servizio gratuito di consulenza e di assistenza da parte di équipes specializzate;
- i trasporti dall'Istituto a scuola e viceversa per i soggetti che frequentano scuole comuni o corsi professionali fuori dall'Istituto.

3. Il semiconvitto comprende le seguenti prestazioni:

- frequenza della scuola di ogni ordine e grado e/o del corso di formazione professionale o di recupero sia dentro che fuori dall'istituto;
- soggiorno dell'alunno dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- vitto giornaliero;
- trasporto dall'abitazione all'Istituto e viceversa;
- attività di doposcuola con l'assistenza di educatori specializzati;
- attività extrascolastiche.

Art.11

Modalità per l'ammissione all'assistenza presso gli Istituti specializzati

1. L'ammissione dei non vedenti e degli audiolesi aventi diritto presso gli Istituti si realizza con le seguenti modalità:

- accettazione della richiesta dell'utente, se maggiorenne, o dell'esercente la podestà genitoriale se minorenni, in ordine alla scelta dell'Istituto, tra quelli che hanno dichiarato la propria disponibilità a seguito di richiesta effettuata dall'Amministrazione Provinciale;
- nel caso in cui il numero dei posti disponibili presso gli Istituti con sede più prossima al territorio provinciale non fosse in grado di soddisfare le richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al fine dell'ammissione preferenziale presso gli Istituti più vicini;
- in assenza di Istituti con sede nella regione o in carenza di posti disponibili per il servizio di istruzione o di formazione richiesto dall'utente viene garantita la scelta ritenuta più idonea secondo la valutazione del Servizio Sociale su proposta dalle Equipes Multidisciplinari che operano nel territorio della provincia, al fine di assicurare il permanente collegamento con l'ambiente familiare e sociale.

Art.12

Convenzioni e criteri di scelta degli Istituti specializzati

1. L'assistenza mediante convitto e semiconvitto si effettua attraverso la stipula di apposite convenzioni con Istituti specializzati di istruzione, di formazione professionale, di servizi integrativi o di supporto anche all'Università, o mediante la stipula di convenzioni con Istituti o Enti privati che garantiscono servizi adeguati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e secondo gli standards funzionali stabiliti dall'Amministrazione Provinciale. Tali

convenzioni possono prevedere, sia in regime di convitto e semiconvitto, la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale, musicali, artistici ed universitari che svolgono attività anche fuori dall'Istituto.

2. I criteri adottati per la stipula di convenzioni con gli Istituti in regime di convitto e semiconvitto, sono:

- la convenzione viene stipulata con quegli Istituti che hanno i requisiti di cui al comma precedente del presente regolamento, aventi sede nel territorio della Provincia, al fine di assicurare il permanente collegamento degli handicappati sensoriali con l'ambiente familiare, sociale e territoriale salvo quanto previsto dall'art.11 comma 1 del presente regolamento;
- in caso di assenza nell'ambito provinciale del tipo di servizio di istruzione o di formazione richiesto, la convenzione viene stipulata con gli Istituti specializzati con sede al di fuori della circoscrizione provinciale, seguendo, ove possibile, il principio della maggior vicinanza al luogo di residenza;
- preferenza degli Istituti pubblici, sia all'interno della circoscrizione provinciale, che sul territorio nazionale, a parità di prestazioni offerte.

Art.13

Comitato di rappresentanza familiare

E' possibile la costituzione di un Comitato di rappresentanza di familiari e/o tutori degli assistiti, di cui fa parte di diritto l'Assessore alla solidarietà sociale o la persona da lui designata, con sede presso la Provincia Regionale di Enna. Tale comitato potrà essere composto da un numero massimo di 8 rappresentanti dei familiari e/o tutori. Esso svolgerà attività di tutela degli interessi e propositiva per ciò che concerne le necessità individuali e collettive.

La Provincia Regionale di Enna si adopererà per l'istituzione di corsi di formazione educativa per i tutori e/o per i familiari dei ciechi e dei sordomuti che ne faranno richiesta, in modo da accrescere le loro cognizioni per ciò che concerne le problematiche attinenti agli handicaps sensoriali e, quindi, favorirne l'integrazione sociale.

Art.14

Rette di ricovero

1. La Provincia corrisponde agli Istituti le rette di ricovero nella misura stabilita con l'atto deliberativo di autorizzazione, secondo quanto determinato nella convenzione. Le rette sono determinate secondo quanto disposto al riguardo dall'Assessorato Reg.le degli Enti Locali.

2. Annualmente verranno determinati gli aumenti delle rette da corrispondere agli Istituti, in applicazione dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

3. La liquidazione delle rette avviene dietro presentazione, da parte degli Istituti, della relativa contabilità con cadenza trimestrale.

4. Il pagamento avverrà trimestralmente dopo aver accertato che gli Istituti siano in possesso di tutte le professionalità, strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività.

Art.15

1. I ciechi e/o sordomuti universitari, anche pluriminorati, rieducabili, sono assistiti, ma devono superare almeno 2 esami per ogni anno accademico.

2. Tuttavia, in casi eccezionali (gravi motivi di famiglia, salute, etc.), debitamente documentati, l'assistenza viene assicurata anche a prescindere dall'esito dell'anno scolastico in corso. In ogni caso la stessa non può essere protratta oltre quattro anni dalla fine del corso regolare di laurea.

3. Nel caso di assistenza mediante convitto presso apposito Istituto, il non vedente e/o l'audioleso universitario non può ivi rimanere durante il mese di Agosto, le festività natalizie e pasquali, in quanto verrebbe meno il fine al quale l'assistenza socio-assistenziale deve tendere, cioè che, il soggetto disabile permanga quanto più possibile nel proprio ambiente familiare, sociale e territoriale.

In casi eccezionali l'assistenza può essere garantita anche nel mese suindicato, qualora la stessa venga ritenuta fondamentale per la prosecuzione degli studi degli assistiti.

4. Per gli aventi diritto che frequentano le scuole d'obbligo e medie superiori, relativamente alla possibilità di ripetere una stessa classe per più anni e quindi beneficiare dell'assistenza di questa Provincia, si rimanda alla legislazione scolastica vigente in materia.

Art.16

Modalità e termine per la richiesta delle prestazioni socio-assistenziali

1. Per l'accesso alle prestazioni indicate nel presente regolamento, deve essere prodotta, nell'apposito modello predisposto dalla Provincia, l'istanza e la necessaria documentazione entro il mese di Giugno, per l'anno scolastico successivo, e soltanto in casi di eccezionale necessità si accoglieranno istanze pervenute successivamente.

2. Le istanze relative alla partecipazione a corsi di formazione dovranno pervenire alla Provincia almeno 3 mesi prima dell'inizio degli stessi.

3. L'istanza deve essere presentata, nell'apposito modello firmato, dall'interessato, se maggiorenne, o da uno dei genitori esercenti la potestà o dal tutore, se trattasi di soggetto minorenni. Nell'istanza deve essere dichiarata la forma di assistenza richiesta.

4. L'istanza dovrà essere corredata dai dati relativi all'interessato nonché del genitore esercente la potestà o del tutore, nel caso di minore età dell'interessato:

- nome e cognome;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- residenza;
- corso di studi che l'interessato intende frequentare e luogo o altro scopo per cui viene richiesta l'assistenza.

5. Documenti da allegare:

a) certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante il grado di minorazione della vista e/o dell'udito nonché la rieducabilità dell'assistito.

6. Le istanze per la corresponsione del contributo finanziario per motivi di studio pervenute oltre il termine previsto potranno essere prese in considerazione secondo le disponibilità finanziarie in bilancio.

Art.17 **Gestione dei servizi**

1. Le prestazioni socio-assistenziali in favore dei ciechi e sordomuti, anche pluriminorati, rieducabili, erogate dalla Provincia diverse dal ricovero in istituto, possono effettuarsi mediante:

- gestione diretta, tramite personale in organico alla Provincia;
- strutture e servizi sovracomunali gestiti direttamente dalla Prov.Reg.;
- istituti specializzati convenzionati;
- associazioni, anche di utenti o loro famiglie, convenzionate, che per statuto non perseguono scopi di lucro e che siano apartitiche, e svolgono specifica attività rivolta alla promozione e realizzazione di interventi in favore di ciechi e/o sordomuti della Provincia;
- centri sportivi e ricreativi convenzionati.

2. La stipula delle convenzioni con i sopracitati Istituti, Enti ed Associazioni è subordinata al possesso da parte di questi dei requisiti di specializzazione, esperienza e competenza nel settore della rieducazione e dell'assistenza.

3. Si osservano tutte le modalità fissate dalla normativa in vigore nella stipulazione delle suddette convenzioni.

Art.18

Compiti del Servizio Sociale

1. Il Servizio Sociale della Provincia, nell'ambito della propria professionalità, con relazione scritta elabora il relativo parere in merito all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali di cui all'art.12 della L.R. n.33/91, relativamente a:

- a) all'ammissibilità della richiesta di assistenza, secondo la competenza della Provincia Regionale;
- b) alla validità della forma di intervento assistenziale richiesta;
- c) al tipo di intervento assistenziale che è preferibile erogare, fra quelli previsti nel presente regolamento, anche se diverse rispetto a quelle richieste.

2. Se le valutazioni conclusive del Servizio Sociale in merito ai punti 18.b e 18.c sopraindicati, risultassero difformi rispetto a quanto richiesto dall'interessato, l'assistenza viene erogata in base alla proposta del Servizio Sociale, stante che essa tende all'effettivo interesse dell'assistito, nonché a quello pubblico alla rieducazione, integrazione ed inserimento sociale degli handicappati sensoriali, anche pluriminorati.

3. Il Servizio Sociale collabora con il personale specializzato del settore alla formulazione ed attuazione del progetto educativo relativo alla finalità che si intende perseguire.

4. Effettua, altresì, visite ispettive, con successiva relazione, ogni talvolta se ne ravvisi la necessità, presso gli Istituti e/o le strutture che assistono i ciechi e sordomuti con rette a carico della Provincia Regionale di Enna.

5. Le relazioni sugli assistiti e sugli istituti e/o strutture devono, in particolare, evidenziare i risultati conseguiti da ogni singolo assistito con l'intervento assistenziale effettuato, in relazione al progetto educativo approvato proponendo eventuali modifiche od integrazioni all'intervento assistenziale posto in essere, e devono, inoltre, contenere anche valutazioni circa la rispondenza, la validità e la qualità delle prestazioni rese dall'Istituto e/o dalle strutture sopra indicate.

Art.19

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando l'obbligo istituzionale di provvedere alla assistenza dei ciechi e sordomuti rieducabili, ex art.12 della L.R. n.33/91, ed in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter amministrativo relativo all'approvazione del presente regolamento, per l'anno scolastico 1996/97 i contributi previsti all'art.7 del presente regolamento saranno concessi soltanto dopo l'approvazione dello stesso, a prescindere dai termini e dalle modalità indicate nel regolamento medesimo.

2. Secondo le disponibilità del bilancio, determinate sulla base delle istanze presentate nei termini previsti dal presente regolamento, la Provincia può accogliere, previo parere favorevole del Servizio Sociale, richieste adeguatamente motivate di modifica del tipo di assistenza scelto.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge che riguardano la specifica materia.

I N D I C E

❖ ART. 1 – Finalità'	Pag. 1
❖ ART. 2 – Destinatari degli interventi e requisiti per l'ammissione	Pag. 1
❖ ART. 3 -	Pag. 2
❖ ART. 4 – Accesso alle prestazioni socio-assistenziali	Pag. 3
❖ ART. 5 – Servizi a carattere rieducativo, didattici di sostegno e socio-assistenziali	Pag. 3
❖ ART. 6 – Attività' extrascolastiche integrative	Pag. 4
❖ ART. 7 – Assistenza mediante contributo finanziario	Pag. 5
❖ ART. 8 – Modalità' di pagamento del contributo per motivi di studio	Pag. 6
❖ ART. 9 – Soggiorni di vacanza e/o studio	Pag. 7
❖ ART.10 - Assistenza mediante convitto e semiconvitto in istituti specializzati	Pag. 7
❖ ART.11 – Modalità' per l'ammissione all'assistenza presso gli istituti specializzati	Pag. 8
❖ ART.12 – Convenzioni e criteri di scelta degli istituti specializzati	Pag. 8
❖ ART.13 – Comitato di rappresentanza familiare	Pag. 9
❖ ART.14 – Rette di ricovero	Pag. 9
❖ ART.15 -	Pag. 10
❖ ART.16 – Modalità' e termine per la richiesta delle prestazioni socio-assistenziali	Pag. 10
❖ ART.17 – Gestione dei servizi	Pag. 11
❖ ART.18 – Compiti del servizio sociale	Pag. 12
❖ ART.19 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 12